



**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – ASSEGNO ORDINARIO
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI E SETTORE TURISMO**

Tra

la Società GE.FI.L. SPA, con sede in La Spezia (SP), Piazzale del Marinaio 4/6 C.F./P.Iva 01240080117 - mail personale@sigmatel.it, pec gefil@arubapec.it, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Serio Vincenzo,

le OO.SS. e

Filcams CGIL in persona di Danilo Lelli

Fisascat CISL in persona di Elena Vanelli

Uiltucs UIL in persona Marco Marroni

Confcommercio di PADOVA in persona di Giuliano Gazzea

VISTI

- l'art. 29 del D.Lgs. 148/2015;
- la Circolare Inps n. 201 del 16 dicembre 2015;
- il Messaggio Inps n. 7637 del 28 dicembre 2015;
- il Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016;
- il Decreto Interministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016;
- la Circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016;
- la Circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

PREMESSO CHE:

- a) l'azienda GE.FI.L. SPA svolge attività di: riscossione, liquidazione, accertamento, rimborso e ogni altra attività di incasso, definizione e gestione, ivi compreso il contenzioso, delle entrate tributarie, patrimoniali e comunque di qualunque natura di spettanza degli enti locali ed eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali

- b) l'azienda applica il CCNL Terziario – Commercio ed è strutturata su n. 7 unità produttive, situate in:
 - a. La Spezia (SP) – Piazzale del Marinaio nr. 4/6;
 - b. Padova (PD) – Zona Industriale Nord - Seconda Strada nr. 16/18
 - c. Verona (VR) – Via Saffi nr. 4

d. Venezia (VE) – Sestiere S. Croce nr. 982/A
e. Vigevano (PV) – Via del Popolo nr. 17
f. Modena (MO) – Via G. Galilei, 165 c/o Polizia Locale
g. Napoli (NA) – Via Poggioreale – Torre 7 – c/o Campania Bonifich

c) l'azienda ha attualmente un totale di n. 40 dipendenti;

d) l'azienda è iscritta all'associazione datoriale Confcommercio

e) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS) (accertato pregiudizio), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio; *JMP*

f) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i.;

g) l'azienda:

ha già fruito di un precedente autorizzato periodo di integrazione salariale con causale COVID-19

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al FIS – assegno ordinario, sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 e successivi interventi normativi;
- 2) si è provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione dalla prestazione di lavoro, anche non continuativa, dal 01/06/2020 al 30/06/2020,
 - per totale di massimo ___ settimane e di circa ___ ore a completamento delle iniziali 9 settimane previste dal D.L. n. 18/2020 e non richieste/non interamente fruite e/o
 - esaurito il periodo di 9 settimane precedentemente concesso, per un periodo totale di massimo 5 settimane e per un totale di circa 4.800 ore, come previsto dal D.L. n. 34/2020;
- 3) in tali periodi la prestazione lavorativa dei dipendenti indicati è sospesa nei confronti dell'azienda ed i lavoratori sono consapevoli che percepiranno anticipato dalla stessa quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge;
- 4) i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono motivati da esigenze tecnico produttive aziendali;

Lellia

Luigi

L

- 5) nel periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali viene prevista la rotazione del personale, per le mansioni equivalenti compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali; l'Azienda si impegna a applicare integralmente il Protocollo condiviso Governo- Parti sociali del 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti al fine di garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 6) l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni che hanno generato la richiesta, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione e informando preventivamente le OO.SS firmatarie il presente accordo.
- 7) il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto con le seguenti modalità:

X anticipazione da parte del datore di lavoro alle normali scadenze di paga

pagamento diretto da parte dell'Inps, su richiesta del datore di lavoro all'Istituto ex art. 19, co. 5, D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i.;

8) l'azienda è consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci.


Padova, 22 giugno 2020

Il legale rappresentante dell'azienda

Filcams CGTL

Confcommercio

Car



Fisascat CISL

Dr. Peter M. Paull

Uiltuus UTI